

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
“PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2019
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA”

Sommario

Articolo 1. Premessa.....	2
Articolo 2. Definizioni	2
Articolo 3. Oggetto dell'appalto	4
Articolo 4. Descrizione della fornitura.....	5
Articolo 5. Monitoraggio della Convenzione.....	5
Articolo 6. Caratteristiche delle prestazione	5
Articolo 7. Gestione tecnica della fornitura	6
Articolo 8. Assistenza alla fornitura.....	6
8.1 Servizio di assistenza	6
8.2 Responsabile della fornitura.....	7
Articolo 9. Attivazione della Fornitura	7
Articolo 10. Servizio di Trasporto e di Dispacciamento.....	9
Articolo 11. Importo dell'appalto e prezzi a base d'asta.....	9
Articolo 12. Corrispettivi, fatturazione e pagamenti.....	10
Articolo 13. Verifiche ispettive	13
Articolo 14. Monitoraggio della fornitura	14
14.1 Monitoraggio dell'attivazione	14
14.2 Monitoraggio della Fatturazione.....	14
Articolo 15 Subappalto	15

Articolo 1. Premessa

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, mentre gli aspetti contrattuali saranno disciplinati dallo Schema di Convenzione. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nello Schema di Convenzione.

Articolo 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
- b) **Data di Attivazione della fornitura:** data dalla quale decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto.
- c) **Distributore Locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- d) **Fasce Orarie:** fasce orarie di prelievo dell'energia elettrica previste nella Tabella 6 del TIV.
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti 1 e/o 2 e/o 3 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- f) **GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- g) **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- h) **Lotto:** è il raggruppamento dei punti di prelievo, distinti per tipologia d'uso e tensione, per il quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto:
 - Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere f), g), h), i) e j) del comma 2.2 del TIT
 - Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2.2 del TIT
 - Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere b) ed e) del comma 2.2 del TIT;
- i) **Mesi contrattuali di fornitura:** numero di mesi di calendario ricompresi nel Periodo contrattuale di fornitura.

- j) **Perdite di rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- k) **Periodo contrattuale di fornitura:** periodo intercorrente fra la Data di Attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 31/12/2019.
- l) **Punto di prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT, ovvero punto di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici così come definito sempre all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad uno dei Soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- m) **Quantitativo stimato annuo:** valore complessivo del fabbisogno presunto di energia in 12 mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione aderente alla Convenzione.
- n) **Quantitativo stimato dell'Ordinativo:** stima del quantitativo di energia prelevato dall'Amministrazione aderente alla Convenzione nell'arco del **Periodo contrattuale di fornitura**, espresso in kWh, calcolato moltiplicando il **Quantitativo stimato annuo** per il rapporto fra i Mesi contrattuali di fornitura e i 12 mesi dell'anno, così come indicato nell'Ordinativo di fornitura.
- o) **Quantitativo Massimo di Convenzione:** il quantitativo complessivo di energia elettrica, distinto nei Lotti 1, 2 e 3, che il Fornitore è tenuto a garantire per le adesione da parte degli enti del territorio toscano.
- p) **Soggetti di cui al comma 3 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007:** sono le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale, che sono obbligati a ricorrere alle convenzioni, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dal soggetto aggregatore regionale ad esclusione delle utenze a servizio di edifici/impianti di dette amministrazione ma che sono volturate a terzi in forza di contratti di concessione o servizi energia.
- q) **Soggetti di cui al comma 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007:** sono gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale che hanno facoltà di ricorrere alle convenzioni, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dal soggetto aggregatore regionale.
- r) **TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i.: "*Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (con modifiche alla deliberazione n. 111/06)*".
- s) **TIT (Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione dell'energia elettrica):** è l'Allegato A-TIT alla deliberazione ARERA n. 654/2015/R/eel e s.m.i.: "*Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2016-2019*".
- t) **TIME (Testo Integrato Misura dell'Energia elettrica):** è l'Allegato B-TIME alla deliberazione ARERA n. 654/2015/R/eel e s.m.i.: "*Testo integrato delle disposizioni per*

l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2016-2019".

- u) TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i.: *"Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali"*.
- v) Terna:** è la società Terna S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 e s.m.i., che attraverso la controllata Terna Rete Italia possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale.

Articolo 3. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99 per la fornitura di energia elettrica somministrata da un venditore ai Punti di prelievo la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad uno dei Soggetti di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, a fronte di contratti bilaterali stipulati sul libero mercato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni.

Tale fornitura è composta dalle seguenti 3 tipologie:

- A. Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere f), g), h), i) e j) del comma 2.2 del TIT
- B. Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2.2 del TIT
- C. Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere b) ed e) del comma 2.2 del TIT

e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi di convenzione, indicati per singola tipologia, riferiti al periodo di valenza della convenzione:

Quantitativi Massimi di Convenzione		
Tipologia		GWh
Lotto 1	Altri usi in Alta e Media tensione	415
Lotto 2	Altri usi in Bassa tensione	160
Lotto 3	Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione	200

Tabella 1: Quantitativi Massimi di Convenzione

Tali quantitativi massimi di convenzione non sono vincolanti né per Regione Toscana - Soggetto Aggregatore né per le Amministrazioni di cui all'art. 1, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di "Ordinativi di Fornitura" inferiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinativi di Fornitura stessi da parte del Fornitore. Al fine della verifica del raggiungimento del limite di cui sopra dovrà essere tenuto conto esclusivamente del Quantitativo stimato dell'Ordinativo.

I quantitativi massimi di energia elettrica indicati sono stati individuati a partire dai dati storici dei consumi rilevati, relativi alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per la fornitura di Energia Elettrica, per l'anno 2017, integrandoli con la stima dei fabbisogni degli ulteriori Enti che hanno mostrato interesse all'adesione alla Convenzione; in particolare, tenendo conto della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati disponibili

sono stati maggiorati di una percentuale pari a circa il 10% per le tipologie del lotto 2 e 3 e del 5% per le tipologie del lotto 1.

A puro titolo informativo si specifica che, nell'ambito del quantitativo massimo stimato di energia la cui fornitura è oggetto delle presente gara, le utenze e i dati di consumo, sufficientemente consolidati, relativi alle amministrazioni aderenti ai contratti di Fornitura stipulati dal CET, sono quelli riportati negli Documenti A, B e C- "Elenco soggetti interessati Lotto _" a corredo del presente Capitolato; tali volumi storici sono resi noti perché possano essere di ausilio ai concorrenti nella formulazione della propria offerta economica.

Articolo 4. Descrizione della fornitura

Il prelievo dell'energia avverrà in luoghi di consumo intestati a Soggetti di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, che saranno elencati, per ogni singola Amministrazione aderente negli Ordinativi di fornitura.

Tutte le utenze hanno/avranno carattere di "non interrompibilità" della fornitura, nel senso che nessuna di esse aderisce/aderirà al servizio volontario di "interrompibilità del carico" di cui all'articolo 1 della Del.111/06 ARERA e alla Del. ARG/elt 187/10 ARERA e s.m.i. (utenze che accettano di essere disalimentate per prime in caso di emergenza sul sistema elettrico nazionale, a fronte di un corrispettivo pagato da Terna).

Articolo 5. Monitoraggio della Convenzione

La Centrale di Committenza CET – Società consortile energia toscana s.c.r.l., che opera in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore approvato con la delibera 718/2015, effettuerà il monitoraggio della convenzione e il controllo dei corretti adempimenti per conto del Soggetto Aggregatore; a tale fine, tutte le comunicazioni inerenti dovranno essere inviate al CET.

Articolo 6. Caratteristiche delle prestazione

In dettaglio, il presente appalto prevede, oltre alla mera fornitura di energia elettrica, anche l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) assistere i soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione aderente il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente Capitolato, nei suoi Allegati, alla Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- d) erogare la fornitura nei Punti di Prelievo che saranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Aderente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Capitolato;
- e) assistere le Amministrazioni aderenti nella gestione delle pratiche nei confronti dei distributori senza richiedere oneri superiori e/o aggiuntivi a quelli previsti dalle Delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico;
- f) trasmettere alle Amministrazioni aderenti e al CET i report previsti dall'Articolo 14 del presente Capitolato.

Al momento dell'emissione degli Ordinativi di fornitura le Amministrazioni aderenti potranno optare per usufruire dei servizi di assistenza del CET per le suddette attività. In tal caso il CET sarà l'interfaccia unica fra Amministrazione Aderente e Fornitore. Rimane inteso che la fatturazione sarà sempre effettuata nei confronti delle Amministrazioni aderenti.

Inoltre, il CET, per le Amministrazioni che abbiano optato per l'assistenza, effettuerà la verifica puntuale della correttezza della fatturazione dei fornitori intrattenendo tutti i rapporti necessari ad eventuali correzioni di errori.

Articolo 7. Gestione tecnica della fornitura

Le fasce orarie F1, F2 ed F3, come definite al precedente art. 2 lett. d), potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall'ARERA.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TIT e al TIME.

Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell'energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche stabilite dall'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, in particolare nel Testo Integrato per la Misura Elettrica (TIME).

La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica è disciplinata dalle delibere 646/2015/R/eel (TIQE) e 413/2016/R/com (TIQV) dell'ARERA e s.m.i. I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione Aderente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Aderente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata.

L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Aderente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

Articolo 8. Assistenza alla fornitura

8.1 Servizio di assistenza

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa, un servizio di assistenza mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e un indirizzo di posta elettronica certificata. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

Il servizio di call center riceverà e gestirà le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità e tempistiche di attivazione della fornitura;

- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- supporto nella fase di disdetta dal precedente Fornitore;
- supporto, assistenza e gestione delle pratiche di connessione.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00) I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

ovvero, in alternativa

- numeri geografici di rete fissa nazionale.

8.2 Responsabile della fornitura

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e di CET.

Articolo 9. Attivazione della Fornitura e durata

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Volume energetico presunto, dovranno essere inviati secondo il modello allegato (Schema di Ordinativo di fornitura).

L'Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento, rispettivamente ai sensi del TIT, del TIME e della delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i..

In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Ordinativo di fornitura, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'Ordinativo di fornitura la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti. A parziale deroga di quanto al capoverso precedente, per gli Ordinativi

di Fornitura ricevuti entro il 05/12/2018, la data di decorrenza della fornitura alle condizioni previste dal contratto dovrà essere inderogabilmente il 01/01/2019.

In ogni caso, per le utenze già attive, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e per tutte terminerà alle ore 24 del 31/12/2019, senza possibilità di tacito rinnovo, qualunque sia stata la data di avvio della fornitura.

Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo stimato dell'Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Massimo di Convenzione, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta a partire dalla Data di Attivazione della fornitura fino al 31 dicembre 2019.

Nel caso in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto energetico nell'ambito del regime di salvaguardia o di quello di maggior tutela di cui al TIV, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.

Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero, sarà cura dell'Amministrazione verificare che i termini di disdetta del proprio precedente contratto siano coerenti con la tempistica di adesione alla Convenzione, mentre sarà compito del Fornitore inviare la comunicazione di recesso al fine di cambiare esercente ai sensi della delibera ARERA 144/07.

In conformità all'art. 8 della Delibera AEEGSI n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Aderenti - alternativamente all'Amministrazione:

- a) la prova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- b) la prova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- c) la prova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Il fornitore potrà sospendere l'attivazione delle suddette forniture fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi.

Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione - è tenuto ad avvisare l'Amministrazione, e il CET, e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il 1° giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via fax, PEC o mail - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo; contestualmente la comunicazione di cui sopra dovrà essere inviata anche al CET. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione aderente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza del fatto che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo. Il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione fermo l'impegno del medesimo a darne comunicazione all'Amministrazione, ed al CET, e ad indicare la prima data di attivazione tecnicamente utile.

Una volta che sia possibile dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà iniziare fornitura di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali.

Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell'Ordinativo di fornitura non siano indicati i dati dei Punti di Prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC, all'Amministrazione e al CET.

Articolo 10. Servizio di Trasporto e di Dispacciamento

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione Aderente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Aderenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 11

Articolo 11. Importo dell'appalto e prezzi a base d'asta

L'importo complessivo stimato del suddetto appalto è di complessivi € 135.025.000,00¹ I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0, suddiviso nelle seguenti tre tipologie di fornitura:

¹ Gli importi sopra riportati sono stati calcolati considerando un prezzo medio di fornitura pari a 70 €/MWh per il Lotto 1 e 2 e di 67 €/MWh per il Lotto 3, perdite di rete escluse, più 105 €/MWh a copertura delle perdite di rete e

- A. Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, massimo 415 GWh per complessivi massimi € 72.625.000,00 I.V.A. esclusa;
- B. Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, massimo 160 GWh per complessivi massimi € 28.000.000,00 € I.V.A. esclusa;
- C. Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione, 200 GWh per complessivi massimi € 34.400.000,00 I.V.A. esclusa;

I valori indicati nella tabella seguente costituiscono la base d'asta unitaria riferita ai prezzi di sola fornitura di energia elettrica, perdite escluse, espressi in €/MWh.

Basi d'asta		
Tipologia		P _{medio} €/MWh
Lotto 1	Altri usi in Alta e Media tensione	70,000
Lotto 2	Altri usi in Bassa tensione	70,000
Lotto 3	Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione	67,000

Tabella 2: Prezzi unitari

In sede di Offerta economica, i Fornitori dovranno indicare, per fasce orarie (F1, F2, F3), i prezzi espressi in Euro/MWh al netto delle perdite di rete.

La seguente tabella riporta per ciascun lotto i volumi di energia, espressi in kWh, nelle fasce orarie F1, F2, F3 e F0 ai fini del calcolo del P_{medio} offerto a partire dai prezzi di fascia offerti, secondo quanto espresso nel Disciplinare di gara:

Tipologia		F0	F1	F2	F3	Totale a Base di Gara
Lotto 1	Altri usi in Alta e Media tensione		171.522.260	94.191.310	149.286.430	415.000.000
Lotto 2	Altri usi in Bassa tensione	394	69.214.186	45.736.155	45.049.265	160.000.000
Lotto 3	Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione	6.607.769	14.442.692	54.541.593	124.407.946	200.000.000

Tabella 4: Volumi consumi per fasce orarie [kWh]

Per fasce orarie F1, F2 e F3 si intendono quelle indicate nella Tabella 6 dell'Allegato A del TIV dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico.

Articolo 12. Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

I *corrispettivi della fornitura* dovuti al Fornitore da parte delle Amministrazioni Aderenti per la fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione saranno calcolati applicando ai consumi effettivi dei Punti di Prelievo, differenziati per tipologia di fornitura e fasce orarie, i prezzi offerti dal Fornitore, espressi in Euro/MWh al netto delle perdite di rete stabilite dai coefficienti

degli oneri passanti per il fornitore (misura, trasmissione, distribuzione, oneri di sistema, dispacciamento imposte erariali e loro addizionali), IVA esclusa.

convenzionali di perdita fissati dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente in funzione del livello di tensione di consegna dell’energia.

Tali prezzi saranno fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019) e pertanto non soggetti ad aggiornamento (formulazione a prezzo fisso).

I corrispettivi di fornitura relativi agli “Altri usi in Alta e Media tensione” e saranno applicati nella forma multioraria, cioè saranno distinti per fascia F1 F2 F3, secondo quanto definito all’art. 2 lett. d) del presente Capitolato.

I corrispettivi di fornitura relativi agli “Altri Usi in Bassa Tensione” e alla “Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione” saranno applicati nella forma multioraria solo per quei punti di prelievo che, alla data dell’Ordinativo di fornitura, siano dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie di cui all’art. 2 lett. d) del presente Capitolato. Su tutti gli altri punti di prelievo verranno applicati i prezzi di fornitura nella forma monoraria utilizzando il prezzo F0 del Lotto.

I corrispettivi di fornitura sono da intendersi riferiti alla sola fornitura di energia elettrica, perdite di trasporto escluse; tale prezzo si riterrà **già inclusivo**:

- del trattamento corrispondente all’energia di importazione (con relativi oneri di *cross border trading*) e all’energia CIP6 (con relativi oneri d’asta);
- della copertura degli eventuali oneri sostenuti dal fornitore in merito alla normativa sull’Emission Trading, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri aggiuntivi potranno essere addebitati all’Amministrazione a seguito di eventuali oneri subiti dal Fornitore derivanti dal mercato di compravendita dei certificati di emissione di CO2;
- della copertura degli eventuali oneri sostenuti dal fornitore in merito alla normativa sugli obblighi di produzione minima da fonti rinnovabili;
- degli oneri di dispacciamento di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell’allegato A alla Del.111/06 e s.m.i. (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto).

Le Amministrazioni Aderenti, all’atto dell’Ordinativo di fornitura, s’impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di energia elettrica di cui all’art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 “CIP6” e di capacità di interconnessione con l’estero che le Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura; questo, con riferimento alle sole assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L’Amministrazione s’impegna altresì a cedere, senza onere aggiunto, al Fornitore, su richiesta di quest’ultimo ed in conformità alla normativa valida *pro tempore*, eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC) che le Autorità competenti dovessero allocare ai clienti finali. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei Punti di Prelievo dichiarati dalle Amministrazioni Aderenti ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno.

Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Aderente, che ne troverà esplicito riscontro in fattura:

- a. le perdite di rete, calcolate sulla base del TIS di cui all'art. 2, lettera l) del presente Capitolato e valorizzate al prezzo di fornitura;
- b. i corrispettivi relativi al dispacciamento per punti di prelievo, secondo quanto vigente sul mercato libero in base alla Del. 111/06 dell'ARERA e s.m.i (ad eccezione degli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'All. A della medesima delibera, da intendersi già ricompresi nel prezzo di fornitura); qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere soggetti ad acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile, assumendo per essi un onere unitario (€/MWh) non superiore all'ultimo valore consuntivato da Terna;
- c. gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto stabilito dal TIT e dal TIME, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo, componenti tariffarie A, UC, MCT) vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente;
- d. le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali, sopra indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicato nel presente articolo.

Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'ARERA e s.m.i. (utenze allacciate in media tensione e di illuminazione pubblica) e dalla Del. ARG/com 202/09 della medesima ARERA e s.m.i. (utenze allacciate in bassa tensione).

Non potrà essere emessa più di una fattura mensile ad utenza, in un unico ciclo di fatturazione per tutte le utenze. In ogni caso, eventuali conguagli saranno conteggiati esclusivamente nelle fatture mensili successive.

In caso di errori di fatturazione, gli stessi potranno essere corretti con emissione di fattura diversa da quella di competenza del mese.

Ogni fattura dovrà avere un proprio, univoco, identificativo.

In caso di fatture a credito, non potranno essere emesse in alcun modo fatture ad importo zero. In tale caso, infatti, dovrà risultare una fatturazione con importo negativo: l'Amministrazione Aderente potrà quindi automaticamente stornare tale credito, in fase di pagamento, dall'importo complessivo delle fatture a debito dello stesso ciclo di fatturazione.

In ogni caso, nell'eventualità di fatture a credito, il fornitore non potrà compensare tale credito con eventuali debiti di fatture scadute senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Non potranno essere emesse fatture riportanti interessi di mora se le fatture precedenti non saranno effettivamente scadute.

Sulla base di quanto disposto nell'allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'ARERA e s.m.i., il Fornitore riceverà dal Distributore locale le misure periodiche per i punti trattati su base oraria entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le misure sono state registrate. Il Fornitore, pertanto, dovrà attendere tale termine per l'emissione delle fatture nelle quali dovrà riportare, per ciascun Punto di Prelievo, i dati reali trasmessi dal Distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Aderente è collegata. Per quelle utenze (POD) dotate di contatore elettronico telegestito e per le utenze non dotate di contatore elettronico telegestito per le quali il Fornitore non dovesse disporre dei

dati reali di consumo provenienti dal Distributore, o delle letture comunicate dall'Amministrazione aderente, potrà fatturare i consumi stimati sulla base del quantitativo previsto del contratto ovvero utilizzando le misure storiche ottenute dal Distributore Locale, conguagliando i consumi nella fattura successiva o, in ogni caso, non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da correzioni del Distributore Locale, variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'ARERA, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente. Per non incorrere nelle penali per mancata effettuazione dei conguagli entro i termini, il Fornitore, tramite comunicazione scritta da trasmettere alle Amministrazioni Aderenti e al CET entro la data massima prevista per l'effettuazione del conguaglio stesso, dovrà fornire prova della mancata trasmissione dei dati di misura da parte del Distributore eventualmente anche a fronte dell'invio di solleciti scritti, che dovranno essere allegati a supporto.

Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura nella forma indicata dalle singole Amministrazioni nell'Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni potranno indicare di ricevere:

- a. Per i Lotti 2 e 3, un'unica fattura mensile per ciascun aggregato di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni, con dettaglio di fatturazione di ogni Punto di Prelievo;
- b. Per i Lotti 1, 2 e 3, fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo.

In caso di emissione di fatture che non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle Amministrazioni, queste ultime avranno facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di rifiutarle e di contestarle per iscritto via PEC, di non procedere alla liquidazione delle stesse e richiederne la riemissione nella forma indicata con una data di scadenza coerente con la nuova data di ricezione.

Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nello schema di Convenzione, dovrà contenere l'indicazione dei singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, e per ciascuno di questi l'indicazione del dettaglio dei consumi, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare l'importo e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Aderente. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Aderente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura (es. centro di costo) per agevolare le attività di verifica e controllo.

Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2020, a meno di conguagli determinati da correzioni del Distributore Locale, variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'ARERA, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente.

Articolo 13. Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, il CET potrà effettuare apposite verifiche ispettive.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il

Fornitore e l'Amministrazione Aderente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

Il CET potrà effettuare uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi.

Articolo 14. Monitoraggio della fornitura

Il Fornitore s'impegna a fornire a CET i dati di dettaglio ai fini del monitoraggio della Convenzione con riguardo agli Ordinativi processati e all'energia erogata.

Si precisa fin d'ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarico di dati delle singole fatture, ma possono comportare un'ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all'origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di CET. Il Fornitore dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori all'erogazione di energia elettrica. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di energia e il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

14.1 Monitoraggio dell'attivazione

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati.

Se non esistono dati reali del mese da inviare, il Fornitore dovrà comunicare via mail a CET tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo.

I dati dovranno essere inviati a CET tramite invio alla casella di posta elettronica.

I dati richiesti dovranno riportare, le seguenti informazioni:

- La ragione sociale, codice fiscale e partita IVA dell'Amministrazione aderente alla Convenzione;
- POD;
- indirizzo (via, numero civico, cap, comune, provincia, codice ISTAT del comune) del POD;
- la data di attivazione effettiva della fornitura;

14.2 Monitoraggio della Fatturazione

Entro 7 giorni dall'invio allo SDI, o dall'invio via PEC alle Amministrazioni diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 5. 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, delle fatture il fornitore dovrà trasmettere via PEC e/o via posta elettronica concordata, e/o mettere a disposizione tramite accesso dal proprio portale web all'Amministrazione aderente, e al CET, un flusso dati di fatturazione secondo le specifiche contenute nel file "Tracciato flusso dati fatturazione" allegato al bando di gara.

Inoltre, il fornitore dovrà trasmettere, via PEC e/o via posta elettronica concordata, e/o mettere a disposizione tramite accesso dal proprio portale web al CET il flusso dati di fatturazione, nel medesimo formato di cui sopra e in un unico file per gli interi volumi mensili fatturati, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione delle fatture.

Per le attività di verifica ispettiva, controllo, gestione e monitoraggio della convenzione effettuate dal CET, il Fornitore è tenuto a versare al CET stesso un corrispettivo pari a 0,2 euro, più IVA, per ciascun MWh fatturato (0,2 €/MWh) con riferimento agli acquisti effettuati, tramite

la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. I suddetti corrispettivi saranno fatturati da CET in due rate semestrali in base ai volumi fatturati dal fornitore e desunti dai report di cui al punto 14.2.

Articolo 15 Subappalto

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le prestazioni individuate all'art. 6 del Capitolato, con esclusione dei punti b), c) e d), compreso, a titolo esemplificativo, l'attività di call center, la fatturazione e cc. mentre non è subappaltabile la fornitura di energia alle Amministrazioni Contraenti aderenti.

La quota parte subappaltabile per ciascun Lotto non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo della Convenzione previsto per lo specifico Lotto al quale si riferisce.

Articolo 16 Penali da parte dell'Amministrazione aderente

La Società è soggetta a penalità, da parte dell'Amministrazione aderente, nei seguenti casi:

- a) Per il ritardo della decorrenza della fornitura alle condizioni previste dalla Convenzione rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione ai Clienti) od imputabili ai Clienti o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni mese di ritardo è applicata una penale pari allo 5 per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo POD interessato, fino all'attivazione della fornitura. Per "ammontare stimato annuo del singolo POD" si intenderà l'importo ottenuto applicando i suoi prezzi d'offerta P_{medio} , aumentati di 105 €/MWh a copertura degli oneri passanti, imposte incluse, al Quantitativo stimato dell'Ordinativo del POD. Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico dell'Amministrazione Contraente l'applicazione della tariffa di salvaguardia o di Maggior Tutela, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Aderente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
- b) Per il ritardo nell'invio flusso dati di fatturazione mensile previsto all'art. 14.2 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo, fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,16 per mille dell'ammontare stimato annuo dei POD afferenti all'Amministrazione Aderente. E' da ritenersi mancato invio anche l'invio di flussi dati non conformi alle specifiche previste, parziali o incompleti. Per "ammontare stimato annuo dei POD afferenti all'Amministrazione" si intenderà l'importo ottenuto applicando i prezzi d'offerta P_{medio} , aumentati di 105 €/MWh a copertura degli oneri passanti, accise incluse, al Quantitativo stimato dell'Ordinativo di Fornitura.
- c) Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 Capitolato, ciascuna Amministrazione Aderente potrà applicare una penale del 5 per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo POD non conguagliato per ogni mese di ritardo successivo al terzo.

L'Amministrazione Aderente ove riscontri inadempienze nell'esecuzione idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di

presentare entro 15 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione Aderente provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere reintegrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione Aderente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione Aderente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione Aderente di richiedere il risarcimento del maggior danno.